

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge comunitaria 2002).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'art. 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), recependo la direttiva 2001/110/CE, inserita nell'allegato B della legge stessa.

In particolare, la suddetta direttiva, disciplinando in maniera completa la materia, abroga la precedente direttiva sul miele 74/409/CEE, recepita con legge 12 ottobre 1982, n. 753, modificata in varie occasioni, con legge 29 dicembre 1990, n. 428, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e integrata con l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Il testo si compone di 9 articoli ed 1 allegato, relativo a "Caratteristiche di composizione del miele".

L'articolo 1 contiene la definizione generale di miele, l'indicazione delle principali varietà e la definizione di miele industriale.

Con l'articolo 2 viene stabilito che il miele deve soddisfare le caratteristiche indicate nell'allegato.

L'art. 3 precisa al comma 1 che al miele si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, e successive modifiche, nonché le ulteriori disposizioni indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo.

L'articolo 4 prevede una serie di divieti specifici a salvaguardia della purezza del prodotto.

L'articolo 5 dispone in materia di metodi da utilizzare per verificare la rispondenza del miele alle disposizioni del decreto, stabilendo che, fino alla adozione di metodi decisi a livello comunitario, si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003, che, come indicato nel preambolo, reca "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003.

L'articolo 6 dispone in materia di sanzioni in relazione ai precetti di cui agli articoli 2 e 3, applicandosi per il resto il decreto legislativo 109/1992, come previsto all'articolo 3, comma 1 del presente decreto.

L'articolo 7 prevede l'abrogazione della vigente legge 753/82, la cui materia è ora regolata dal presente decreto, e dell'art. 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che ha dettato una disposizione integrativa.

L'articolo 8 stabilisce norme transitorie, consentendo, come previsto dalla direttiva in recepimento, la commercializzazione fino al 31 luglio 2004 del miele conforme alla precedente normativa e lo smaltimento delle scorte etichettate anteriormente al 1 agosto 2004, sempre nel rispetto della normativa previgente.

L'art. 9, infine, riporta la clausola di cedevolezza per le norme del decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.